

Allegato "A" al n.11029/9167 di repertorio

Statuto della Fondazione senza scopo di lucro denominata

"Fondo Abito di Scanno Tradizione Innovazione ETS"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è istituita una Fondazione, denominata "Fondo Abito di Scanno Tradizione Innovazione ETS" (d'ora innanzi, "la Fondazione"). Potrà essere utilizzato anche l'acronimo "F.A.S.T.I.".

La denominazione potrà essere indicata, indifferentemente, con caratteri maiuscoli o minuscoli.

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

2.1 La Fondazione ha sede nel comune di Scanno (AQ), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il RUNTS.

2.2 L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie o unità locali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo e oggetto

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3.2 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, la Fondazione promuove studi e ricerche per salvare l'abito tradizionale muliebree di Scanno (d'ora innanzi "abito tradizionale muliebree") in tutte le sue forme del passato e del presente, e per "trasmetterlo" alle generazioni future.

3.4 La Fondazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà altresì svolgere le seguenti specifiche attività:

a) salvaguardare e tutelare l'abito tradizionale muliebree di Scanno (d'ora innanzi "abito tradizionale muliebree") in tutte le sue forme del passato e del presente, e "trasmetterlo" alle generazioni future;

b) ricerche e approfondimenti, con il coinvolgimento del mondo della scuola e del volontariato culturale nel campo degli scopi della Fondazione;

c) studi e ricerche sui temi di interesse della Fondazione, anche mediante l'istituzione di Premi per Tesi di laurea o Saggi specifici;

d) recupero e valorizzazione delle documentazioni scritte e/o filmico-visuali prodotte da autori che si sono cimentati su tematiche attinenti agli scopi della Fondazione;

e) promozione di mostre, seminari e cicli di conferenze in collaborazione con istituzioni culturali e scientifiche, favorendo scambi culturali, di collaborazione e gemellaggi con analoghe istituzioni nazionali e internazionali, nonché convegni, incontri, attività di studio, al fine di promuovere la conoscenza della realtà del territorio, creando un'attenzione al turismo culturale di interesse antropologico, in collaborazione con Stato, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Istituti Universitari, Istituti scolastici, Enti pubblici e privati;

f) organizzazione del Premio nazionale e/o internazionale con molteplici Sezioni tematiche, di volta in volta stabilite dall'Assemblea, denominato "L'abito tradizionale muliebree di Scanno";

g) istituzione, all'interno del Premio di cui alla lettera f), di una sezione speciale denominata "Terra scannese e della Valle del Sagittario", per la valorizzazione e la raccolta di produzioni visive e di ricerca scientifica riguardanti il territorio, nonché di promozione e realizzazione di attività dirette a favorire la conoscenza del suo patrimonio naturale, storico, artistico e culturale. Tale sezione ha l'obiettivo di testimoniare le attività che ivi si svolgono, le caratteristiche storiche e antropologiche, le bellezze naturali e ogni altro aspetto che possa ispirare impegno artistico, documentario e di promozione;

h) costituzione di un archivio fotografico digitale, di una biblioteca e di una mediateca, specializzate nelle materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, per

costituire un patrimonio storico-artistico, aperto alla pubblica consultazione;

i) costituzione dell'"Archivio di fonti orali - Il futuro della memoria";

l) realizzazione di prodotti editoriali e massmediali;

m) promozione di attività tese a documentare e divulgare le finalità e le attività della Fondazione;

n) promozione di collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, partecipazioni e interessenze in altre Associazioni, Fondazioni ed Enti, del Terzo Settore, comunque non aventi scopo di lucro, che perseguano scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

3.4 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del CTS.

Art. 4) Collaborazioni

4.1 La Fondazione si prefigge di stabilire rapporti di collaborazione e cooperazione con le Istituzioni e gli Enti pubblici.

4.2 La Fondazione si avvarrà della collaborazione di un Comitato scientifico composto da esperti, studiosi, interessati all'abito tradizionale muliebree.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6) Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Partecipanti

Art. 7) Partecipanti

7.1 Sono "Partecipanti" alla Fondazione i soggetti (o loro eredi) che hanno concorso alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2 La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3 I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;

b) Partecipanti Onorari, i quali sono personalità di chiara fama proposte per i loro meriti scientifici ed artistici dal Consiglio di Amministrazione, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Partecipanti.

c) Partecipanti, i quali sono i membri della Fondazione

diversi dai precedenti.

7.4 Quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Art. 8) Ammissione dei Partecipanti

8.1 I soggetti che intendono far parte della Fondazione devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Presentandola, dichiarano di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

8.2 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

8.4 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 9) Diritto e doveri dei Partecipanti

9.1 Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

9.2 Ogni Partecipante, purché iscritto nel libro Partecipanti da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi della Fondazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi della Fondazione.

9.3 Ogni Partecipante ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'accesso ai menzionati libri potrà avvenire mediante ispezione presso la sede della Fondazione senza facoltà di acquisire copie o effettuare

fotografie dei libri sociali.

9.4 La qualità di Partecipante si perde per decesso, recesso o esclusione.

Qualunque Partecipante può comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione. La dichiarazione di recesso può non riportarne la motivazione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione ha efficacia dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo Partecipativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Partecipante dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente della Fondazione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Art. 10) Patrimonio

10.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dai Partecipanti Fondatori; esso si incrementa:

- a) per effetto di apporti, di elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 11) Salvaguardia del patrimonio

11.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia,

prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 12) Entrate e utili

12.1 La Fondazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote Partecipative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi. Per l'attività di interesse generale prestata, la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'artt. 5,6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 13) Divieto di distribuzione

13.1 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dei suoi organi, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Partecipativo.

Art. 14) Quota Iniziale e Quota Annuale

13.1 L'assunzione della qualifica di Partecipante può essere subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro; la decisione in merito all'eventuale previsione della Quota iniziale ed al suo importo compete al Consiglio di Amministrazione.

13.2 Ogni partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, la "Quota annuale").

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota iniziale e alla Quota annuale nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio di Amministrazione inerente all'entità della eventuale Quota iniziale e della Quota annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio di Amministrazione di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

Art. 15) Volontario

15.1 Tutte le attività sono svolte dalla Fondazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Partecipanti o delle persone aderenti agli enti Partecipanti.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV - Sistema di amministrazione

Art. 16) Organi

16.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) Assemblea dei partecipanti,
- b) Consiglio di Amministrazione,
- c) Presidente,
- d) Segretario,
- e) Organo di controllo.

16.2 Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche.

16.3 In ipotesi di carica resasi vacante durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Partecipanti votati e non eletti.

16.3 Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

Art. 17) Assemblea dei partecipanti

17.1 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

17.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti dei suoi organi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- d) approva il bilancio d'esercizio e (quando ciò sia obbligatorio per legge o venga ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti dei suoi organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di

adesione e di esclusione dalla Fondazione;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

17.3 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

17.4 Partecipazione e diritto di voto.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Partecipanti iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Partecipanti e in regola con il versamento dell'eventuale quota Partecipativa.

17.5 Diritto di voto per i Partecipanti minorenni.

Per i Partecipanti minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18°(diciottesimo) anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

17.6 Convocazione.

L'Assemblea è convocata, almeno due volte l'anno, in via ordinaria: una volta per l'approvazione del bilancio di esercizio e una seconda volta per l'approvazione del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, secondo la Normativa applicabile. È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È, inoltre, convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Partecipanti in regola con il pagamento della quota Partecipativa.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei Partecipanti aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

17.7 Svolgimento Assemblea videoconferenza.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18) Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre membri e non più di tredici. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Partecipanti, che ne stabilirà il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel primo Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, eventualmente un secondo Vicepresidente. Può nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri.

18.2 Riunione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di Controllo. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

18.3 Poteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente.

18.4 Compiti.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare circa l'ammissione degli Partecipanti e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) programmare e realizzare le attività della Fondazione;
- d) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.lgs 2017 n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli

Partecipanti per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione che non siano spettanti all'Assemblea.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può approvare Regolamenti atti a disciplinare: l'ingresso di nuovi Partecipanti; diritti e doveri dei Partecipanti; l'entità della quota iniziale e della quota annuale d'iscrizione, le modalità del loro versamento; le conseguenze del mancato versamento delle quote da parte dei Partecipanti; le modalità di attuazione delle attività della Fondazione; le modalità di svolgimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) Presidente

19.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

19.2 Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività della Fondazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei Partecipanti, di presiederle e di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 20) Vice presidente

20.1 Il Vicepresidente affianca il Presidente e potrà assumerne i poteri per i casi di impossibilità o mancanza di quest'ultimo.

Art. 21) Segretario

21.1 Il Segretario viene eletto dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

21.2 Il Segretario opera sotto la direzione e il controllo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) Organo di controllo

22.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

22.1 Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della loro funzione.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Art. 23) Bilancio di esercizio - Bilancio sociale

23.1 Bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il Bilancio di esercizio contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il Bilancio sociale contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

23.2 Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale sono predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione, depositati e consultabili presso la sede della Fondazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea e inviati ai Partecipanti tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

23.3 Il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, per ogni esercizio, devono essere redatti, approvati e depositati secondo la Normativa applicabile.

24) Scritture contabili e libri della Fondazione

24.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicata.

Titolo VI - Scioglimento e devoluzione

Art. 25) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.1 L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al punto che segue.

25.2 Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Cts).

Titolo VII -Disposizioni finali

Art. 26) Disposizioni finali

26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

F.to: Umberto Gavita

F.to: Maria Gioia Di Cristofaro

F.to: Novelli Leonardo

F.to: Maria Pia Silla

F.to: Guglielmo Ardito

F.to: Pier Luigi Antignani

F.to: Liliana Spacone

F.to: Tiziano Paletta

F.to: Maria Carmela La Morticella

F.to: Francesco Petrilli

F.to: Eleonora Luzzi

F.to: Emanuele Pietro Iasillo

F.to: Gianluca Festa Ferrante notaio segue sigillo